

Tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - pagamento - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10356 del 20/05/2015

Veicolo oggetto di "leasing" - Soggetto passivo del tributo - Proprietario - Estensione del rapporto tributario all'utilizzatore - Art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 - Applicabilità ai rapporti non ancora esauriti - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10356 del 20/05/2015

In tema di tassa di possesso dei veicoli, l'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevedeva che fossero tenuti al pagamento del tributo tutti coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo, sicché, in caso di veicolo concesso in locazione finanziaria, soggetto passivo era il concedente e non l'utilizzatore. L'art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2009, che ha esteso la soggettività passiva tributaria anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, opera solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (15 agosto 2009), trattandosi di previsione di natura innovativa e sostanziale, non riferibile ai rapporti sorti in epoca anteriore e non ancora esauriti.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10356 del 20/05/2015